



CASA ASSISTENZA ANZIANI "A.TOBLINI"

Piazza Bocchera 3 – 37018 Malcesine (VR) - P.IVA 02237200239

☎ 0456570033 📠 Fax 0456570370

www.caatoblini.it - ✉ direzione@caatoblini.it

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N° 124 DEL 6 agosto 2024

**OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE per ATTIVAZIONE ed AVVIO TIROCINI
FORMATIVI per STUDENTI OPERATORI SOCIO SANITARI con la PROVINCIA
ITALIANA SACRO CUORE - CENTRO SERVIZI FORMATIVI STIMMATINI di VERONA.
PERIODO 06.08.2024 - 25.03.2026**

OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE per ATTIVAZIONE ed AVVIO TIROCINI FORMATIVI per STUDENTI OPERATORI SOCIO SANITARI con la PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE – CENTRO SERVIZI FORMATIVI STIMMATINI di VERONA. PERIODO 06.08.2024 – 25.03.2026.

IL SEGRETARIO-DIRETTORE

PREMESSO che;

- a. l'Ente è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, accreditato ed autorizzato all'esercizio dalla Regione del Veneto, per l'erogazione di servizi socio sanitari ed assistenziali a favore di persone anziane non autosufficienti, da attuare nel rispetto dei parametri gestionali quanti-qualitativi previsti dalla Legge Regionale n.22.2002 e dalla D.G.R. Veneto n.84.2007;
- b. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 30.04.2015, esecutiva ai sensi di Legge, veniva approvato il regolamento sull'attività di volontariato nel quale è stabilito che le convenzioni formative e d'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti ad altri Enti Istituzionali sia pubblici che privati, considerate gestionali ed amministrative, siano stipulate direttamente dal Segretario-Direttore;
- c. la Legge n.107 del 13.07.2015 ed il D.Lgs. n.77 del 15.04.2005, consentono la programmazione di tirocini formativi finalizzati al consentire un primo contatto degli studenti con il mondo del lavoro;

CONSIDERATO che la Provincia Italiana Sacro Cuore – Centro Servizi Formativi Stimmatini di Verona, con nota del 02.08.2024 protocollo n. 871.2024, ha trasmesso una convenzione per l'attivazione ed avvio di tirocini formativi per studenti socio sanitari per il periodo 06.08.2024 al 25.03.2026;

VERIFICATA la convenzione da stipulare tra la Casa di Assistenza per Anziani A. Toblini di Malcesine e la Provincia Italiana Sacro Cuore – Centro Servizi Formativi Stimmatini di Verona, regolante l'attuazione di quanto in argomento, depositata agli atti dell'Ente;

RITENUTO di autorizzare per il periodo 06.08.2024 – 25.03.2026 l'attuazione dei tirocini formativi per studenti socio sanitari indicati dalla Provincia Italiana Sacro Cuore – Centro Servizi Formativi Stimmatini di Verona;

SENTITO il parere favorevole ed accertata la disponibilità del Coordinatore Socio Sanitario Assistenziale e dei Servizi, a svolgere il ruolo di referente per l'Ente, sia nei confronti dei tirocinanti operatori socio sanitari che della Provincia Italiana Sacro Cuore – Centro Servizi Formativi Stimmatini di Verona;

CONSTATATO che, a termini di convenzione, gli studenti tirocinanti saranno coperti ai fini assicurativi stipulata dalla Provincia Italiana Sacro Cuore – Centro Servizi Formativi Stimmatini di Verona, e che, pertanto, nessun onere graverà in tal senso sul Bilancio dell’Ente;

VISTO l’art.17 dello Statuto e l’art.08 del vigente Regolamento di Amministrazione dell’Ente, inerenti all’individuazione dei compiti del Segretario-Direttore;

VISTI:

- a. la Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.
- b. il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;
- c. lo Statuto dell’Ente;

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA

01. **DI DARE** atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

02. **DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa descritte, la convenzione proposta dalla Provincia Italiana Sacro Cuore – Centro Servizi Formativi Stimmatini di Verona, finalizzata all’inserimento di tirocinanti operatori socio sanitari presso la Casa di Assistenza per Anziani A. Toblini durante il periodo 06.08.2024 – 25.03.2026, allegata al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale;

03. **DI DARE ATTO** che:

- a. l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno economico di spesa a carico del Bilancio dell’Ente;
- b. il Coordinatore Socio Sanitario Assistenziale e dei Servizi sarà il referente per l’Ente di detti tirocini, sia nei confronti dei tirocinanti operatori socio sanitari che della Provincia Italiana Sacro Cuore – Centro Servizi Formativi Stimmatini di Verona;
- c. il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art.06-bis della Legge n.241.1990, dell’art.07 del D.P.R. n.62.2013 (Regolamento recante il codice di comportamenti dei dipendenti pubblici);

d. l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis comma 01 del D.Lgs. n.267.2000;

e. ai sensi dell'art.04 comma 01 della Legge n.241.1990 e dell'art.08 del vigente Regolamento di Amministrazione, il Responsabile del procedimento è il Segretario Direttore dell'Ente;

04. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line e alla Sezione Trasparenza dell'Ente per 15 giorni consecutivi;

05. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento a:

a. **Provincia Italiana Sacro Cuore – Centro Servizi Formativi Stimmatini di Verona;**

b. **Coordinatore S.S.A.S.;**

c. **Responsabile Settore Affari Generali e Personale**
per l'attuazione di quanto di competenza.

IL SEGRETARIO DIRETTORE

F.to Francesco Zantedeschi

CONVENZIONE DI TIROCINIO

Riferimenti Legge Regionale n. 3/2009, art. 41 e allegato “A” alla DGR. n. 1816 del 7/11/2017 d’ora in avanti indicato come “Regolamento”.

TRA

SOGGETTO PROMOTORE

codice fiscale 00671830230, denominazione PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE – CENTRO SERVIZI FORMATIVI STIMMATINI con sede in VIA CAVALCASELLE N°20 - 37124 VERONA e sede legale in VIA CARLO MONTANARI N°3 – 37122 VERONA,
rappresentato dal Sig. MORETTI SAMUELE ANTONIO, nato a BOVOLONE (VR) il 12/10/1970 in qualità di DIRETTORE DEL CENTRO

e

SOGGETTO OSPITANTE

codice fiscale, denominazione con sede legale in
rappresentato/a dal Sig., nato a
il/...../.....in qualità di
L’azienda è seguita dallo studio nella persona di

Premesso che

il soggetto promotore dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, a promuovere tirocini in Veneto per soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 3 del medesimo Regolamento in relazione ai soggetti che in attuazione della presente convenzione si intendono avviare in tirocinio.

Il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) che è in regola:
 - con la normativa di cui al D.Lgs n. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
 - con l’applicazione integrale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di qualsiasi livello sottoscritti dalle OOSS comparativamente rappresentative a livello nazionale; - con gli obblighi della Legge 68/99;
- b) di non avere in corso procedure concorsuali e previste nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs 12 gennaio 2019 n. 14) ovvero, qualora siano in corso, che è stato siglato con le organizzazioni sindacali un accordo che prevede la possibilità di attivazione di tirocini;
- c) che il tirocinante non verrà impiegato per:
 - sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
 - sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - sostituire il personale in malattia, maternità, ferie o congedi parentali.
- d) che non saranno ospitati tirocinanti:
 - che hanno già svolto presso l’ospitante un precedente periodo di tirocinio, fatte salve le deroghe previste all’art. 8 del regolamento;
 - che hanno avuto con lo stesso un precedente rapporto di lavoro o una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) a meno che questi non siano terminati da almeno 24 mesi;
 - per svolgere attività per le quali non sia necessario un periodo formativo e per profili professionali elementari e connotati da compiti generici e ripetitivi, fatta salva la deroga prevista per i soggetti in condizione di svantaggio di cui all’art. 12, comma 5, del Regolamento;

- per svolgere, nel caso nella medesima unità operativa sia in corso una procedura di cassa integrazione, attività equivalenti a quelle svolte dai lavoratori sospesi, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedono tale possibilità;
- per far svolgere attività equivalenti a quelle per le quali il datore di lavoro ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi e licenziamenti per fine appalto e risoluzioni del rapporto di lavoro di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. La convenzione ha per oggetto l'attivazione di tirocini che si svolgono presso una sede operativa ubicata nel territorio del Veneto oppure presso sedi operative situate in altre regioni italiane qualora il datore di lavoro/soggetto ospitante abbia la sede legale in Veneto e abbia scelto di utilizzare la disciplina della sede legale;
2. il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico dalle vigenti disposizioni normative.

Art. 2 – Disposizioni generali

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
2. Per ciascun tirocinante che, in base alla presente Convenzione il soggetto ospitante accoglie presso le proprie strutture, è predisposto un progetto formativo individuale utilizzando il modello approvato con provvedimento del Dirigente regionale della Direzione Lavoro;
3. Il progetto formativo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto, oltre che dal soggetto promotore e ospitante, anche dal tirocinante. Con tale sottoscrizione il tirocinante esprime il proprio consenso ai contenuti del progetto, anche, laddove prevista, la possibilità di svolgimento dell'esperienza in modalità agile;
4. Le attività, cui il tirocinante può essere adibito, devono essere coerenti con il contenuto del progetto formativo e sempre finalizzate al conseguimento degli apprendimenti, anche per i casi in cui si prevede lo svolgimento delle esperienze in contesti diversi dalla sede aziendale;
5. Al tirocinante deve essere garantita, così come prevede l'art. 10 del Regolamento adeguata copertura assicurativa, che copra anche eventuali trasferte e/o attività in modalità agile;
6. Al tirocinante deve essere corrisposta un'indennità di partecipazione così come previsto all'art. 14 del Regolamento, fatte salve le deroghe espressamente previste dall'art. 14 stesso;
7. In caso il tirocinante sia minorenne il progetto di tirocinio non potrà prevedere attività vietate al lavoratore minore, fatto salvo quanto previsto all'art 6, commi 2 e 3 della Legge 977/77. L'impegno orario non potrà essere superiore a quello previsto per il lavoratore minore. Devono essere previste le pause e i riposi settimanali in misura non inferiore a quanto stabilito agli artt. 18-23 Legge 677/77;
8. Non possono essere attivati tirocini oltre i limiti numerici stabiliti all'art. 5 del Regolamento fatte salve le deroghe espressamente previste dall'art. 5 stesso;
9. Possono essere attivati tirocini che prevedono che le esperienze possano svolgersi in luoghi non in disponibilità del soggetto ospitante, in modalità agile. Tali esperienze devono realizzarsi nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui all'art. 12 bis del Regolamento.

Art. 3 – Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore si impegna a:
 - 1) promuovere l'esperienza di tirocinio progettandone i contenuti e lo svolgimento, assumendosi la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa;
 - 2) promuovere tirocini di durata congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire;
 - 3) individuare, nel progetto formativo, il tutor didattico-organizzativo con i compiti di cui all'art. 13, c. 2 del Regolamento, verificando e garantendo che lo stesso non accompagni più di 40 tirocinanti contemporaneamente (ad eccezione dei soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante);
 - 4) sottoscrivere il progetto formativo concordato col soggetto ospitante e col tirocinante, utilizzando il modello approvato con provvedimento del Dirigente regionale della Direzione Lavoro;

- 5) inviare al servizio telematico messo a disposizione dalla Regione il progetto formativo individuale di tirocinio, adempiendo, in questo modo, agli obblighi di comunicazione nei confronti delle organizzazioni sindacali, della Direzione Territoriale del Lavoro e della Regione;
- 6) assicurarsi che sia presente la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare tutte le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede aziendale che fanno parte del progetto formativo individuale;
- 7) rilasciare al tirocinante un'attestazione finale di tirocinio sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante utilizzando il modello approvato con provvedimento del Dirigente regionale della Direzione Lavoro, in cui sono indicate le attività effettivamente svolte al fine della spendibilità dell'attestazione nel mercato del lavoro;
- 8) garantire il rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, cosiddetto GDPR, e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101). In particolare, consegnerà al tirocinante l'informativa, ex art. 13 GDPR, in cui far presente le finalità e le modalità con cui procederà al trattamento dei dati personali e acquisirà, se dovuto, il consenso dello stesso.

Art. 4 – Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- 1) sottoscrivere il progetto formativo concordato col soggetto promotore e col tirocinante, utilizzando il modello approvato con provvedimento del Dirigente regionale della Direzione Lavoro;
- 2) rispettare e far rispettare i contenuti del progetto formativo di tirocinio;
- 3) mettere a disposizione le proprie strutture per lo svolgimento dell'esperienza di tirocinio;
- 4) individuare, nel progetto formativo, il tutor aziendale con i compiti di cui all'art. 13, c. 4 del Regolamento, verificando e garantendo che lo stesso non accompagni più di 3 tirocinanti contemporaneamente e che sia in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
- 5) assicurarsi che durante lo svolgimento del tirocinio sia sempre presente il tutor aziendale o un soggetto da lui incaricato, in caso di tirocinio in modalità smart negli orari di svolgimento del tirocinio il tutor o il soggetto incaricato devono assicurare la reperibilità;
- 6) a classificare ai fini INAIL, nel caso si sia assunto l'onere economico della copertura assicurativa del tirocinio, il tirocinante nelle attività corrispondenti alle lavorazioni svolte presso l'ospitante, nonché, qualora si sia assunto l'onere della copertura della assicurazione civile verso terzi a sottoscrivere idonea assicurazione. Le coperture assicurative devono riguardare tutte le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede aziendale che fanno parte del progetto formativo individuale;
- 7) assicurarsi che sia effettuata, per via telematica, anche per il tramite dei soggetti promotori, la comunicazione di avvio del tirocinio, nonché le eventuali comunicazioni di proroga e di interruzione;
- 8) garantire il rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, cosiddetto GDPR, e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101). In particolare, consegnerà al tirocinante l'informativa, ex art. 13 GDPR, in cui far presente le finalità e le modalità con cui procederà al trattamento dei dati personali e acquisirà, se dovuto, il consenso dello stesso.
- 9) far svolgere il tirocinio in fascia diurna, con un impegno orario per il tirocinante non superiore all'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante, fatto salvo quanto previsto all'art. 9, comma 4, del Regolamento;
- 10) a verificare, nel caso il tirocinante sia un minore, che il DVR aziendale sia completo e/o aggiornato anche in relazione ai rischi per la salute e sicurezza a carico dei minori e alle relative misure di prevenzione e protezione adottate e da adottare da parte dell'azienda. Il soggetto promotore ed i genitori o chi ne ha la potestà genitoriale sono stati resi edotti di tali rischi e misure di prevenzione e protezione adottati e da adottare;
- 11) corrispondere l'indennità di partecipazione, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 14, c. 3, 4, 5 e 9 del Regolamento;
- 12) garantire il rimborso delle spese sostenute dal tirocinante, qualora quest'ultimo venga inviato in trasferta. In caso di trasferta all'estero, deve essere inoltre garantita al tirocinante idonea copertura assicurativa;

- 13) assicurare al tirocinante, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità, con i contenuti minimi e con la durata previsti dalla normativa;
- 14) far effettuare, ove le specifiche mansioni delle attività lo richiedano, le visite mediche e sottoporre il tirocinante alla sorveglianza sanitaria;
- 15) fornire in uso, per la durata del tirocinio, gli indumenti da lavoro e i mezzi di protezione individuale, ove la tipologia di attività lo richieda;
- 16) segnalare prontamente, qualora la posizione assicurativa del tirocinante sia stata costituita dal soggetto promotore o da altro soggetto, gli eventuali incidenti, in modo tale da consentire a quest'ultimo di effettuare le dovute comunicazioni agli istituti assicurativi nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- 17) curare la tenuta del "dossier individuale del tirocinante" contenente le evidenze documentali dell'esperienza di tirocinio, raccolte anche in itinere, al fine del rilascio dell'attestazione finale;
- 18) proporre al soggetto promotore eventuali proroghe del tirocinio, adeguatamente motivate e, laddove necessario, contenenti una integrazione dei contenuti del progetto formativo almeno 10 giorni prima della scadenza;
- 19) consentire al tutor aziendale di collaborare con il tutor didattico organizzativo alla valutazione delle competenze acquisite, al fine del rilascio dell'attestazione finale di tirocinio di cui all'art. 15 del Regolamento;
- 20) comunicare tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa;
- 21) sottoscrivere, assieme al soggetto promotore, l'attestazione finale di tirocinio da rilasciare al tirocinante al termine del tirocinio sulla base delle evidenze documentali raccolte nel "dossier individuale del tirocinante"

Art. 6 – Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente convenzione è valida a decorrere dalla data di sottoscrizione fino a 25/03/2026 (massimo di 24 mesi);
2. La stessa non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi automaticamente risolta in caso di perdita dei requisiti di cui in premessa da parte del soggetto ospitante o di violazione delle norme vigenti;
3. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

VERONA, 26/03/2024

(firma per il soggetto promotore)

IL DIRETTORE
Samuele Antonio Moretti



(firma per il soggetto ospitante)

IL DIRETTORE
F.to ZANTEDESCHI FRANCESCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito www.caatoblino.it/albo on line per 15 giorni consecutivi.

Malcesine, 07.08.2024

IL DIRETTORE
F.to ZANTEDESCHI FRANCESCO
